

Fallimento n. 17/2022 del ruolo generale

IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio L. Ciruolo

Presidente f.f.

dott. Lucia De Bernardin

Giudice

dott. Alessandra Bellia

Giudice Relatore

nel procedimento n. 17/2022 R.G. a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 20.12.2022

ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica in sede
nei confronti dell' _____ in data 13.01.2022;

Visto il ricorso contenente domanda di concordato preventivo depositato, ai sensi dell'art. 40 e ss.

CCII

_____ in persona del suo legale rappresentante,

rappresentato e difeso, come da procura in atti,

rilevato che è noto che in data 15/7/2022 è entrato in vigore il D.L.vo n. 14/2019 e successive
modificazioni il cui art. 390 dispone che:

“1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”;

ritenuto che in tale contesto, non va sottaciuto come il rapporto tra concordato preventivo e fallimento secondo la legge fallimentare venga pacificamente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità in termini non di pregiudizialità tecnica, bensì di mero coordinamento tra i due procedimenti, nel senso che, pendente il primo, la dichiarazione di fallimento consegue immediatamente all'eventuale esito negativo della pronuncia sul concordato, non rimanendo esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione del detto esito negativo del concordato preventivo (cfr. per tutte: Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8982 e Cassazione civile sez. I, 26/11/2018, n.30539).

ritenuto che in particolare, è stato precisato che *“il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti”* (v. in motivazione ad es.: Cassazione civile sez. I, 22/07/2022, n. 22988) e che in questo senso va interpretata *“l'unitarietà del procedimento per dichiarazione di fallimento cui segua il deposito di una domanda di concordato preventivo”*,

giacché *“la dichiarazione di fallimento susseguente alla pronuncia di inammissibilità della proposta concordataria non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa la preventiva audizione del debitore, inquadrandosi in una procedura unitaria, nella quale quest'ultimo ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale ed il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento gli è noto fin dal momento della presentazione della domanda concordataria, sicchè lo stesso, per effetto di quella riunione, è posto nelle condizioni di predisporre i mezzi di difesa più adeguati sia in ordine all'ammissibilità della proposta, che per contrastare la richiesta di fallimento”* (v. tra le molte in motivazione: Cassazione civile sez. I, 08/05/2019, n. 12041);

ritenuto che deve, così, escludersi che anteriormente all'entrata in vigore del CCI possa individuarsi un procedimento unitario assimilabile a quello disegnato dagli art. 40 e ss. del detto CCI;

ritenuto che, dunque, alla luce degli istituti della legge fallimentare ricostruiti in tal modo, appare coerente che la norma transitoria, di cui all'art. 390 CCI, prenda in considerazione solo il momento di pendenza dei singoli procedimenti diretti alla risoluzione della crisi di impresa, guardando agli stessi in modo atomistico senza fare alcun riferimento a esigenze di coordinamento che potessero sopravvenire al 14/7/2022 rispetto a procedimenti che rimangono pur sempre distinti (tanto è vero che ben possono essere pronunciati provvedimenti definitivi distinti, cui segue, dopo la pronuncia della dichiarazione di fallimento e sempre per le dette ragioni di coordinamento, l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione del concordato, atteso che i motivi di impugnazione del rigetto della domanda di omologazione del concordato, anche ove a sua volta impugnato, vanno riproposti nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento; v. tra le molte in motivazione ad es.: Cassazione civile sez. I, 22/07/2022, n. 22988);

ritenuto, dunque, che, come correttamente operato dalla società proponente, la domanda di concordato preventivo (anche con riserva) presentata dopo il 14/7/2022 non può, pertanto, che seguire la disciplina in vigore del CCI;

ritenuto che non è seriamente dubitabile che le domande attinenti alla risoluzione della medesima crisi di impresa, che apparentemente ricadano sotto normative intertemporali diverse e per incompatibilità di queste ultime, debbano essere trattate facendo riferimento a un'unica disciplina (legge fallimentare o CCI), quale questione di cui, peraltro e a ben vedere, non dubita neanche l'orientamento che sostiene l'attrazione al rito della prima delle successive domande. E in vero, problemi (forse) insormontabili si porrebbero, tra l'altro, nell'eventualità della proposizione di mezzi di impugnazione e nel successivo giudizio di reclamo, a seguito dell'unica sede in cui devono essere delibati i motivi di doglianza concernenti i diversi procedimenti definiti in primo grado (si pensi, tra l'altro, all'attrazione, ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità nel reclamo, ex art. 18 L.F., dei motivi di impugnazione che attingano l'esito negativo del concordato preventivo e alla concentrazione delle statuizioni previste dall'art. 49 del CCI, con tutte le refluenze in sede di reclamo contemplate dagli artt. 51 e ss.);

ritenuto che, allora, fermo restando, per come visto, che la domanda di concordato preventivo presentata dopo il 14/7/2022 (anche nella pendenza di un'istanza di fallimento) non può che seguire la disciplina in vigore del CCI, vengono in rilievo le esigenze di coordinamento adesso tutelate con il procedimento unitario, che a propria volta trova ulteriore salvaguardia nel richiamo all'istituto della riunione in senso proprio (tra gli altri si vedano gli artt. 7 e 40 del CCI);

ritenuto, che vengono meno in radice i presupposti di applicazione della norma transitoria di cui all'art. 390 CCI, posto che non è in rilievo la definizione del procedimento pre-fallimentare introdotto anteriormente al 15/7/2022, ma la definizione in via prioritaria della domanda di concordato con le modalità di cui al Nuovo Codice della Crisi e della Insolvenza;

ritenuto, pertanto, che presentata una domanda di concordato preventivo sottoposta alla disciplina del CCI, è il procedimento pre-fallimentare che, divenuto recessivo, va riunito alla domanda di concordato preventive e che non è, di conseguenza, convincente la tesi per cui il rito da preferire sia quello della legge fallimentare anche per la domanda di concordato preventivo (anche con riserva)

nel caso in cui la pendenza del procedimento pre-fallimentare risalga a data anteriore al 15/7/2022, ponendosi semmai il problema del coordinamento tra l'istanza di fallimento e quella di concordato preventivo in termini inversi;

rilevato che quanto alle modalità di riunione, si chiarisce che questo Tribunale (con riguardo a fattispecie attinenti a istanze - o ricorsi - per la declaratoria di fallimento depositate in epoca successiva al 14/7/2022), in applicazione del principio della conservazione degli atti, ha disposto la loro conversione in domanda di apertura della liquidazione giudiziale per le seguenti considerazioni:

a) il fallimento e la liquidazione giudiziale - i cui requisiti per l'apertura sono, tra l'altro, identici - producono analoghi effetti e perseguono analoghi fini liquidatori in quanto entrambi volti a soddisfare il creditore e a tutelare la *par condicio creditorum*;

b) i rispettivi pre-procedimenti sono sovrapponibili, anche con riguardo ai termini di 15 giorni che devono intercorrere tra la notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione udienza e l'udienza stessa, oltre che con riguardo al termine di 7 giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie (cfr. sul punto artt. 15 l. fall. e 41 CCI).

P.Q.M.

Ordina che la Procura della Repubblica di Catania converta la propria domanda nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 40 e ss. del D.L.vo n. 14/2019 e successive modificazioni, entro il termine di giorni sette.

Così deciso in Catania all'esito della Camera di Consiglio del il 22.12.2022

Il Presidente FF

Dott. Fabio L. Ciruolo